

COMUNE DI CAVAGLIETTO

Tel. 0322806101
Telefax 0322806438

Piazza Maggiotti, 1
C.A.P. 28010
Provincia di Novara

c.f. 00288390032

e-mail comune@comune.cavaglietto.no.it

**Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 18 del 30.Nov.2006**

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	1
ART. 1	
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	1
CAPO II - ORGANI E STRUTTURE.....	1
ART. 2	
ORGANI E STRUTTURE	1
ART. 3	
COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	1
ART. 4	
UNITÀ DI CRISI COMUNALE	2
ART. 5	
SERVIZIO DI REPERIBILITÀ	3
ART. 6	
SALA OPERATIVA	3
ART. 7	
VOLONTARIATO	3
ART. 8	
ESERCITAZIONI.....	3
CAPO III - EVENTI CALAMITOSI.....	3
ART. 9	
ORGANI E STRUTTURE	4
ART. 10	
IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.....	4
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI	4
ART. 11	
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO	4
ART. 12	
COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 13	
LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI	4

Capo I

Disposizioni preliminari

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e il funzionamento degli organi e delle strutture di Protezione Civile afferenti al Comune di Cavaglietto anche allo scopo di ottimizzare e regolamentare gli interventi in materia di Protezione Civile in caso di eventi calamitosi oltre che di avviare l'attività di prevenzione relativamente alle differenti ipotesi di rischio.
2. Le prescrizioni del presente Regolamento si applicano integralmente per disciplinare l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento, la durata in carica degli organi e delle strutture comunali.

Capo II

Organi e Strutture

Art. 2

Organi e Strutture

1. Il Comune di Cavaglietto, nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, catastrofiche o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla L.R. n. 7/2003, assicura lo svolgimento delle attività di protezione civile dotandosi di una struttura comunale di protezione civile a carattere permanente formata da:
 - Comitato Comunale di protezione Civile;
 - Unità di crisi comunale;
 - Centro operativo Comunale.

Art. 3

Comitato Comunale di Protezione Civile

1. Il Comitato Comunale di Protezione Civile viene istituito entro due mesi dall'adozione del presente Regolamento di disciplina degli organi e delle strutture di Protezione Civile.
2. Il Comitato Comunale di Protezione Civile è strutturato in forma collegiale ed è composto almeno da:
 - Il Sindaco che lo presiede;
 - Assessori competenti.E' facoltà del Presidente chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del comitato, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di enti, organismi istituzionali, gruppi ed associazioni dei volontari ed ogni altra figura che venga

- ritenuta idonea in relazione agli argomenti da trattare.
3. I compiti del Comitato Comunale sono:
 - Garantire lo svolgimento, lo sviluppo ed il coordinamento delle attività specificate agli articoli 6,7,8 e 9 della L.R. n. 7/2003.
 - Formulare proposte ed osservazioni, esprimere pareri, elaborare obiettivi, indirizzi e studi quale supporto alle decisioni dell'autorità di Protezione Civile, sia in fase preventiva che di emergenza.
 - Assicurare l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui sopra, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di Protezione Civile.
 - In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento Provinciale o sotto il coordinamento unitario del dipartimento Nazionale di Protezione Civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) della L.R. n. 7/2003, il Comitato Comunale assicura il passaggio della gestione dell'emergenza dall'autorità comunale a quella provinciale e/o prefettizia garantendo in ogni caso, il concorso della gestione delle operazioni di soccorso.
 4. Il Comitato Comunale viene convocato dal Presidente o da un suo delegato in modo informale. (a mezzo telefono, fax, e.mail, messaggi sms).
 5. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale e opera comunque fino alla nomina del nuovo Comitato.
 6. Gli Uffici Comunali assicurano le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo del Comitato Comunale di Protezione Civile.

Art. 4

Unità di crisi comunale

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 15 della L.R. n. 7/2003 il Comitato Comunale di Protezione Civile si avvale dell'unità di crisi comunale quale supporto tecnico alle decisioni.
 2. L'unità di crisi comunale viene istituita entro due mesi dall'adozione del presente Regolamento.
 3. L'unità di crisi comunale è composta almeno da:
 - Sindaco – Presidente;
 - Assessori comunali competenti;
 - Responsabili Uffici Comunali.
- E' facoltà del Presidente dell'unità di crisi chiamare a partecipare ai lavori membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialisti.
4. I componenti esterni a supporto dell'unità di crisi sono nominati dal Presidente.
 5. E' facoltà del Presidente, in relazione alla tipologia dell'evento, alla sua estensione e alla sua gravità, convocare l'unità di crisi anche in forma ristretta, assegnando ad ogni componente una specifica funzione di supporto in relazione alle competenze esercitate.
 6. In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento della Provincia o sotto il coordinamento unitario del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) della L.R. n. 7/2003, l'unità di crisi assicura il passaggio della gestione dell'emergenza agli organi tecnici provinciali e/o prefettizi, garantendo in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.

7. Gli Uffici del Comune assicurano le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute e al funzionamento dell'unità di crisi.

Art. 5

Servizio di reperibilità

1. Il Comune di Cavaglietto, nel rispetto delle norme contrattuali riguardanti il personale e in base al disposto della L.R. n. 7/2003 e dei relativi regolamenti attuativi, provvede ad organizzare la reperibilità degli uffici interessati dalle attività di Protezione Civile.
2. I servizi di reperibilità vengono disciplinati secondo le necessità operative degli uffici e devono coordinarsi ed integrarsi in linea con l'azione complessiva di Protezione Civile.

Art. 6

Sala operativa

1. La sala operativa comunale è insediata presso la sede comunale in Piazza Maggiotti n. 1 presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 7

Volontariato

1. In relazione anche al disposto della Legge Regionale n. 44/2000, Legge Regionale n. 7/2003 recanti norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile, in aggiunta al personale dipendente comunale, si farà ricorso al volontariato che avrà la funzione di collaborare, coadiuvare ed integrare il suddetto personale in caso di calamità.

Art. 8

Esercitazioni

1. Al fine di assicurare il razionale impiego del personale ed delle risorse disponibili sarà cura del Sindaco prendere tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura comunale nelle esercitazioni e nei corsi di autoprotezione programmati dagli organi comunali, provinciali e regionali.

Capo III

Eventi calamitosi

Art. 9
Organi e Strutture

1. Al verificarsi di una emergenza nell'ambito del territorio comunale, qualora assuma proporzioni tali da non poter essere fronteggiata con l'intervento del personale tecnico comunale e quindi intravedendosi situazioni di pericolo per la popolazione, i beni e l'ambiente, il Presidente quale autorità di protezione civile provvederà con tutti i mezzi a disposizione ed in conformità con il piano di protezione civile.

Art. 10
Il Piano Comunale di Protezione Civile

1. Il Piano Comunale di Protezione Civile elenca le risorse umane, i materiali e le procedure per l'adempimento e i primi soccorsi.

Capo IV
Disposizioni Finali

Art. 11
Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. I contenuti principali e promozionali del presente Regolamento saranno pubblicizzati con le forme ritenute più opportune.

Art. 12
Comunicazione del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà inviata al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente della Provincia di Novara quali organi di Protezione Civile. Altra copia sarà trasmessa al Prefetto della Provincia di Novara.

Art. 13
Leggi ed Atti Regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente saranno osservate le norme contenute nella Legge 24.02.1992, n. 225, nella Legge n. 112/1998, nelle Leggi Regionali n. 44/2000 e n. 7/2003.